

Codice A1814A

D.D. 8 settembre 2015, n. 2133

Autorizzazione idraulica n. 1505 per l'attraversamento del corso d'acqua pubblica denominato rio Valle Bera, con condotta fognaria, sovrastante il manufatto esistente in acciaio circolare lungo la SP 39/b in Comune di Castagnole delle Lanze (AT). Richiedente: Societa' Acquedotto Valtiglione S.p.A..

Con nota, in data 17.07.2015, il Sig. Spandonaro Giovanni nella qualità di Presidente della Società Acquedotto Valtiglione S.p.A. avente sede in località Bellangero, n. 321, - frazione San Marzanotto – 14050 Asti (AT) - P. Iva 00073940058, ha presentato istanza ai fini del rilascio della concessione demaniale per la posa di una condotta fognaria in PVC rigido DE 400 mm SN 8 KN/mq SRD34 serie UNI EN 1401, che verrà collocata a bordo e sovrastante il manufatto di attraversamento circolare in acciaio avente diametro di mt 3,50.

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato Rio Valle Bera, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 4/11/1938) al n. 30, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dell'opera in oggetto ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geom. Ponzo Corrado iscritto all'albo dei geometri della provincia di Asti al n° 1289, con studio in via N. Sardi,46-Rocchetta Tanaro (At) in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

Gli elaborati progettuali sono rimasti a disposizione di chiunque volesse prenderne visione, per giorni 15 consecutivi, presso il Comune di Castagnole delle Lanze (AT), senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 05/08/2015 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, in quanto trattasi di tubazione collocata al di sopra del manufatto di attraversamento in acciaio circolare lungo la SP n. 39/b e che non interferisce con la sezione idraulica del Rio Valle Bera, con la prescrizione che i pozzetti di raccordo e ispezione, siano collocati a distanza non inferiore di mt 4,00 dal ciglio alto di sponda.

Visto il regolamento regionale n. 14/2004 e s.m.i. con il quale viene data attuazione all'art. 1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;

- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 modificato dal Regolamento n. 2/R del 04/04/2011 ;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, l'Acquedotto Valtiglione S.p.A., con sede in località Bellangero, 321, - frazione San Marzanotto – 14050 Asti (At) P. IVA n. 00073940058, ad attraversare il corso d'acqua pubblico denominato rio Valle Bera in Comune di Castagnole delle Lanze (AT), con una condotta fognaria, in PVC rigido DE 400 mm SN KN/mq SRD34 serie UNI EN 1401 che verrà collocata a bordo e sovrastante il manufatto di attraversamento circolare in acciaio avente diametro di mt 3,50, secondo le caratteristiche e nella posizione indicata nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste negli elaborati grafici e richiamati nelle premesse e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 18 (diciotto) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, da richiedersi prima della scadenza del tempo utile, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati ;
- il committente, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le necessarie operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere autorizzate e dell'alveo in prossimità delle stesse, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- in caso di disuso della linea, il soggetto autorizzato dovrà, previa comunicazione al competente ufficio Regionale, provvedere, a sua completa cura e spesa, alla rimozione delle opere autorizzate ed al ripristino delle aree precedentemente interessate;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto al quale la condotta fognaria è appoggiata (caso di danneggiamento o crollo) e fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa

o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/ autorizzazione che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo n° 33/2014 art. 23 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente
Mauro Forno